



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 1136 / 2024

Responsabile del procedimento: RANIERI MARIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI BRENTA S.R.L. ALL'ESERCIZIO DELL' IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SITO IN VIA COLOMBO 1 CAMPAGNA LUPIA (VE) MODIFCA**

### Il dirigente

#### Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30/12/2023, relativo all’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all’Ing. Nicola Torricella;
- viii la determinazione n. 262 del 30/01/2024 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- x la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest’ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

#### **Richiamati:**

- i il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ii l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- iii il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- iv la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”;
- v il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vi il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;
- vii il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- viii la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- ix la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- x la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xi la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xii la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xiii la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xiv la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

xv la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;

**Visto** che con determinazione provinciale n. 61163 del 25.11.2020 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta SERVIZI ECOLOGICI BRENTA S.r.l. con sede legale in Via G. Garibaldi 59 30031 DOLO VE, per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti sito in Via COLOMBO 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE, per lo svolgimento delle attività di messa in riserva e accorpamento di rifiuti.

**Considerato** che l'attività di stoccaggio di oli alimentari esausti della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl è svolta all'interno di un'area di proprietà della ditta Salgaim Ecologic SpA, che svolge attività di recupero di oli alimentari esausti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, autorizzata con provvedimento prot. 80749 del 20.09.2016 rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e attività di lavorazione di scarti di macellazione di categoria 3 per la produzione di farine animali e grasso animale, autorizzata con provvedimento di A.I.A. Regionale DSRAT n. 16 del 29/04/2013.

**Considerato** che la ditta Servizi Ecologici Brenta S.r.l. ha trasmesso unitamente all'istanza per l'approvazione del progetto, il contratto di locazione stipulato in data 01.05.2020 e regolarmente registrato presso il Servizio Telematico dell'Agenzia delle Entrate, con il quale la ditta Salgaim Ecologic SpA concede in locazione fino al 31.05.2026 rinnovabile fino al 31.05.2032, l'area indicata nella planimetria allegata al contratto e destinata all'attività di cui al presente provvedimento e comprensiva di spazi di manovra, spogliatoi, wc e doccia per gli operatori.

**Visto** che le due attività svolte dalla ditta Salgaim Ecologic SpA e l'attività della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl condividono il trattamento di depurazione delle acque reflue (consistenti in acque reflue industriali relative all'attività di lavorazione degli scarti di macellazione, le acque oleose di processo e le acque di lavaggio fusti relativi all'attività di stoccaggio e recupero oli vegetali e le acque meteoriche di dilavamento – prima e seconda pioggia – relative a tutte e tre le attività) che confluiscono nella rete fognaria gestita da Veritas SpA ed autorizzata nell'ambito del provvedimento A.I.A. Regionale rilasciato alla ditta Salgaim Ecologic SpA e sopra richiamato.

**Visto** che con nota prot. 24366 del 13.05.2021 è stato comunicato alla ditta SERVIZI ECOLOGICI BRENTA S.r.l. che a seguito di formale accettazione del collaudo funzionale presentato dalla ditta con prot. n. 17344 del 08.04.2021 e prot. n. 23548 del 10.05.2021, il provvedimento prot. 61163 del 25.11.2020 ha assunto efficacia ai fini dell'esercizio definitivo dell'impianto.

**Visto** il punto 17 del provvedimento n. 61163 del 25.11.2020 che prevede che *“Fino al rilascio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia del parere di conformità favorevole richiesto dalla ditta Salgaim Ecologic SpA per l'aumento dei quantitativi di oli esausti stoccati svolto dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, e alla presentazione della relativa SCIA, il quantitativo di rifiuti stoccabili non dovrà superare il quantitativo già autorizzato con AUA prot. n. 28909 del 10.06.2020 pari a 9 tonnellate.”*

**Dato atto** che con nota acquisita con prot. 13140 del 04.03.2022 la ditta ha trasmesso il parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e la documentazione attestante la presentazione della relativa SCIA.

**Visto che** con prot. 72314 del 23.10.2023 la Ditta SERVIZI ECOLOGICI BRENTA S.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, consistente nella modifica delle modalità di effettuazione dell'attività di accorpamento dei rifiuti, a causa della modifica delle modalità di raccolta differenziata degli oli alimentari in alcuni Comuni e nell'inserimento di un macchinario che permette l'estrazione dell'olio alimentare esausto dai contenitori con tranciatura e conseguente compattazione degli stessi.

**Visto che** con prot. 75043 del 03.11.2023 questa Amministrazione ha richiesto alla ditta il completamento della documentazione allegata all'istanza, al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata;

**Visto che** con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 77401 del 14.11.2023 la ditta ha trasmesso la documentazione tecnica necessaria all'avvio dell'istruttoria.

**Considerato che** con prot. 83451 del 11.12.2023 è stato comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 l'avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, consistente nella modifica delle modalità di effettuazione dell'attività di accorpamento dei rifiuti, a causa della modifica delle modalità di raccolta differenziata degli oli alimentari in alcuni Comuni e nell'inserimento di un macchinario che permette l'estrazione dell'olio alimentare esausto dai contenitori con tranciatura e conseguente compattazione degli stessi.

**Considerato che** con la medesima nota prot. 83451 del 11.12.2023 è stata indetta la conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 bis c. 2 della L. 241/1990 e dell'art 208 del D.Lgs 152/2006, e che al punto 1 della citata nota, si invitavano i soggetti interessati, ciascuno per quanto di competenza, a richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 241/90, eventuali integrazioni documentali o chiarimenti per il tramite della Scrivente nel termine preteritorio di 15 giorni.

**Dato atto che** nel periodo di 15 giorni successivi alla ricezione della nota prot. 83451 del 11.12.2023 non sono pervenute richieste di integrazioni o chiarimenti.

**Visto che** con determinazione provinciale prot. n. 2873 del 17.01.2023 è stata accertata la non necessità di valutazione di incidenza ambientale a seguito di dichiarazione di non necessità redatta secondo le modalità stabilite dalla DGRV n.1400/2017 per la realizzazione del progetto di modifica non sostanziale di un impianto di recupero rifiuti per l'inserimento di attrezzatura per l'estrazione automatizzata dell'olio dai contenitori di plastica, previsto in Via Colombo 1, comune di Campagna Lupia, proposto dalla società Servizi Ecologici Brenta S.r.l. con sede in Via G. Garibaldi 59, Dolo, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n.77401 del 14.11.2023;

**Rilevato** inoltre dall'istruttoria degli uffici della scrivente Amministrazione la necessità di integrare la documentazione presentata e che pertanto con nota prot. 9236 del 09.02.2024 sono state richieste integrazioni all'istanza presentata.

**Visto che** con nota acquisita con prot. 14096 del 29.02.2024, la ditta ha presentato le integrazioni richieste;

**Visto** che non sono pervenuti pareri conclusivi nei tempi previsti dalla nota prot. 83451 del 11.12.2023.

**Visto** che l'attività è garantita dalla polizza fidejussoria n. 0397409019 e relative appendici emessa da HDI Assicurazioni SpA con scadenza il 19.05.2031.

**Dato atto** che la ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 con scadenza il 16.11.2026

**Visto** che con nota prot. 45444 del 14.09.2020 la ditta ha trasmesso il nominativo del Responsabile tecnico e la relativa autodichiarazione del possesso dei requisiti;

**Dato atto** che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. n. 45444 del 14.09.2020 la dichiarazione resa dal legale rappresentante di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale.

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 72314 del 23.10.2023.

**Ritenuto** di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

**Vista inoltre** la sentenza del Consiglio di Stato n. 5257/2023 che ha annullato in un provvedimento rilasciato da questa Amministrazione la prescrizione per cui "*Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della Regione Veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r. 52/2012*".

**Ritenuto pertanto** di annullare d'ufficio la prescrizione di cui al punto 23 della determina n. 61163 del 25.11.2020 e di inserire alcune prescrizioni, ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali.

**Ritenuto** di unificare nella presente determina, che contiene quanto richiesto con istanza acquisita al prot. n. 72314 del 23.10.2023 anche le prescrizioni gestionali del precedente provvedimento prot. n. 61163 del 25.11.2020, che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto.

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 28.05.2024, risulta rispettato;

#### **DETERMINA**

- 1 La ditta SERVIZI ECOLOGICI BRENTA S.r.l. (C.F. 02846220271) con sede legale in Via G. Garibaldi 59 DOLO VE è autorizzata all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L. R. 3/2000, dell'impianto sito in Via COLOMBO 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE per lo svolgimento delle attività di cui al successivo punto 9.
- 2 Il presente provvedimento ha validità **fino al 24.11.2030** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.
- 3 L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie presentate ai sensi dei successivi punti 5 e 6.
- 4 Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento prot. n. 61163 del 25.11.2020 dalla data della sua efficacia, come indicata al punto precedente.

## Garanzie finanziarie

- 5 La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione in essere, secondo il **modello** trasmesso unitamente al presente provvedimento, in recepimento del provvedimento e per l'adeguamento del massimale garantito. La suddetta garanzia finanziaria deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
- 6 **Entro il medesimo termine** dovrà essere trasmessa quietanza di pagamento in corso di validità, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI).
- 7 Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
- 8 **Entro il 30esimo giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, **entro 3 mesi** le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.

## RIFIUTI

- 9 Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
  - R12<sup>A</sup>:** Accorpamento di rifiuti (compreso lo confezionamento) aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto,
  - R13:** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati a recupero presso altri impianto.nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 10 Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria sono quelle individuate nella **tabella** seguente:

| CER    | Descrizione  | Operazione             |
|--------|--|------------------------|
| 200125 | Oli e grassi commestibili                                | R12 <sup>A</sup> - R13 |
| 020304 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | R12 <sup>A</sup> - R13 |

- 11 La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto, non può superare le **34,16 tonnellate** distinto in **30 tonnellate** di rifiuti non pericolosi in ingresso, **3.6 tonnellate** di rifiuti non pericolosi prodotti dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso e **0.56 tonnellate** di rifiuti pericolosi consistenti in olio minerale eventualmente rinvenuto all'interno delle campane per la raccolta urbana di olio alimentare. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, in conformità al volume del bacino di contenimento e rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata.
- 12 Il quantitativo di rifiuti in ingresso in impianto non può superare le **45 tonnellate/giorno** e le **6000 tonnellate/anno**.

## Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

- 13 L'operazione di recupero R12<sup>A</sup>, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
- 14 Nell'attività R12<sup>A</sup> sono comprese le operazioni di sconfezionamento dei rifiuti secondo le modalità descritte nel Piano di Gestione Operativa presentato dalla ditta.
- 15 Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.

### Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso

- 16 Per i rifiuti in ingresso di provenienza industriale sarà necessario acquisire analisi chimiche iniziali e poi biennali per ciascun conferitore, o ad ogni modifica del ciclo produttivo di origine; per i rifiuti di origine artigianale/commerciale, provenienti da piccoli conferitori quali rosticcerie o centri di raccolta, non sarà necessaria l'analisi chimica in ingresso, trattandosi comunque di rifiuti non pericolosi, provenienti da processi in cui non vi è il rischio di alterazione di tale natura; la scheda relativa all'olio di origine tuttavia non può sostituire in nessun caso un'analisi chimica;
- 17 Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato.
- 18 I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
- 19 I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinazione in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
- 20 I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

### Prescrizioni rifiuti prodotti

- 21 I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 11, sono riportati nella tabella seguente:

| CER                    | descrizione   |
|------------------------|---|
| 150106                 | Imballaggi in materiali misti                                       |
| 130205* <sup>(1)</sup> | oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |

<sup>(1)</sup> limitatamente ai rifiuti occasionalmente rinvenuti nelle campane per la raccolta urbana di olio alimentare

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco sopra riportato, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 11. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.

- 22 Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la seguente tabella:

#### conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE DOMESTICHE – Comune di ....

| DATA CONFERIMENTO | QUANTITATIVO (KG) RIFIUTI URBANI CONFERITI | CODICE EER rifiuti urbani | QUANTITATIVI (KG) effettivamente avviati a recupero/riciclo AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO | Quantitativo dei sovralli (KG) della selezione dei rifiuti urbani |
|-------------------|--|---------------------------|---|---|
|                   |  |                           |   |   |

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
|              |  |  |  |  |
| TOTALE ANNUO |  |  |  |  |

- 23 Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la seguente tabella:

**conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE NON DOMESTICHE – anno 20..**

| DATA CONFERIMENTO | NOMINATIVO PERSONA GIURIDICA*<br>*avente attività rientrante nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 | P.IVA | QUANTITATIVO (KG) RIFIUTI URBANI CONFERITI | COMUNE DI PROVENIENZA dei RIFIUTI URBANI | CODICE EER rifiuti urbani*<br>*rientranti nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 | QUANTITATIVI (KG) effettivamente avviati a recupero/riciclo AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO | Quantitativo dei sovralli (KG) della selezione dei rifiuti urbani | Impianto di destino dei sovralli della selezione dei rifiuti urbani |
|-------------------|---|-------|--|--|--|---|---|---|
|                   |   |       |  |  |  |   |   |   |
| TOTALE ANNUO      |   |       |  |  |  |   |   |   |

- 24 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

**Prescrizioni stoccaggio**

- 25 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 26 Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 27 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 28 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 29 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 30 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 31 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

**Prescrizioni generali**

- 32 I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 33 L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 34 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 35 L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 36 Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
- 37 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 38 **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 39 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
- 40 **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.
- 41 La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 42 Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione
- 43 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 44 La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 45 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 46 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.



- 47 La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 48 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 49 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di CAMPAGNA LUPIA (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 50 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 51 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 52 Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 53 Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011.
- 54 E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
- 55 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 56 Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Campagna Lupia per la trasmissione alla ditta SERVIZI ECOLOGICI BRENTA S.r.l., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Comune di CAMPAGNA LUPIA VE, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, all'ARPAV UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi Est, all'ARPAV UO Economia circolare, ciclo di rifiuti End of Waste e Sottoprodotti, al Comando provinciale dei VVF, all'ULSS 3 Serenissima, e ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente